



Comune di Trani
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: **DELLA GIUNTA COMUNALE**
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>35</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>10/03/2015</u></p>	<p>Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611, DELLA LEGGE N.190 DEL 23/12/2014. ATTO DI INDIRIZZO.</p>
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11,50
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

Sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Decreto del 23 febbraio 2015, prot. n.3288 del 26/2/2015)

Premesso:

- che l'art.1 comma 611, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190 del 23/12/2014) contiene la seguente disciplina: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

- che l'art.1 comma 612, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190 del 23/12/2014) contiene la seguente disciplina: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";

- che la suddetta legge di stabilità contiene altre disposizioni riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali, relativa alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e a rete, con specifica modifica all'art.3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modifiche nella legge n.148/2011, e obbliga della redazione di un "piano di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute;

Acquisita la relazione del dirigente della 2^aArea, allegata al presente provvedimento, la quale propone una metodologia finalizzata a perseguire gli obiettivi di buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela della concorrenza, richiamando il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento della spesa, avviando un percorso di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie detenute direttamente e indirettamente dall'ente;

Considerato che la vigente normativa fa salve le disposizioni contenute nell'art.3, comma 27 e ss., della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art.1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire agli enti locali di dismettere le società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenzione della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Vista la deliberazione n.52 dell'11/10/2013 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune" che prevede, all'art.13, che il Consiglio Comunale definisca preventivamente gli indirizzi strategici a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio e che, per la predetta definizione, ogni società partecipata deve trasmettere la relazione previsionale aziendale entro il termine del 15 ottobre di ogni anno;

Considerato

- che, con deliberazione di G.C. n.138 del 24/6/2013, era stato emanato atto di indirizzo per la costituzione di una unità organizzativa complessa intersettoriale per controlli interni, partecipate e *fund raising*;

- che, per il conseguimento dell'obiettivo a cui era preposta la suddetta unità organizzativa complessa intersettoriale, è stata attivata una convenzione ex art.14 CCNL 22/1/2004 con la Provincia di Barletta-Andria-Trani per una categoria D- profilo contabile;

- che la predetta convenzione ha cessato i suoi effetti in data 31/12/2013 e che, fino ad oggi, non è stato possibile reperire altra unità lavorativa professionalmente idonea a curare gli adempimenti e la gestione finanziaria connessi alle attività dell'Area Economica Finanziaria per le Società Partecipate;

Rilevato che il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.70 dell'8/10/2014, all'art.18 prevede programmi e progetti connessi agli obiettivi strategici;

Considerato che occorre supportare l'Ufficio competente al fine di addivenire al predetto piano di razionalizzazione in considerazione del complesso scenario delle società partecipate di questo Comune;

Rilevato che occorre, in ogni caso, acquisire le relazioni previsionali aziendali, onde redigere un piano che consegua una compiuta valutazione delle partecipazioni in essere, procedendo anche ad una eventuale riduzione delle società partecipate;

Rilevato, altresì, coinvolgere alla redazione del piano di razionalizzazione, oltre che gli Organi competenti delle stesse Società Partecipate, anche tutti i Dirigenti delle Aree di questo Comune che, per competenza gestionale, sono interessati nello scenario che si andrà a delineare;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.70 dell'8/10/2014;

Preso atto dei pareri di regolarità, tecnica e contabile, espressi dalla Dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con i poteri della Giunta comunale;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Emanare, per i motivi esposti in narrativa, atto di indirizzo affinché si conseguano i seguenti obiettivi:

- buon andamento dell'azione amministrativa e nella tutela della concorrenza, richiamando il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento della spesa,;

- avviare un percorso di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie detenute direttamente e indirettamente;
- conseguire una riduzione delle partecipazioni attraverso i criteri prescritti dalla normativa;

3) Condividere la relazione del dirigente della 2ª Area, allegata al presente provvedimento, affinché di attui il percorso metodologico proposto per conseguire le finalità di cui al punto precedente;

4) Disporre, di coinvolgere alla redazione del piano di razionalizzazione, e della allegata relazione tecnica oltre che gli Organi competenti delle stesse Società Partecipate, anche tutti i Dirigenti delle Aree di questo Comune che, per competenza gestionale, sono interessati nello scenario che si andrà a delineare;

6) Demandare al Dirigente della 2ª Area il coordinamento di cui al precedente punto sub 5) e la predisposizione della relazione tecnica e del piano di razionalizzazione, con l'ausilio di un supporto professionale qualificato in materia.





Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT
Ufficio del dirigente 2^a Area

Relazione di istruttoria allegata alla presente proposta di deliberazione: *Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art.1, comma 611, della legge n.190 del 23/12/2014. Atto di indirizzo.*

Le disposizioni di cui all'art.1 commi 611-616, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190 del 23/12/2014) recepiscono in parte le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli nel documento datato 07 agosto 2014 e in parte sono frutto di un *restyling* della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali.

Il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

La norma in esame:

- individua le finalità da perseguire, richiamando il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento della spesa, nel buon andamento dell'azione amministrativa e nella tutela della concorrenza;
- prescrive l'avvio di un percorso di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie detenute direttamente e indirettamente;
- mira a conseguire una riduzione delle partecipazioni;
- stabilisce dei criteri in base ai quali conseguire la riduzione delle società e delle partecipazioni azionarie.

Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui compete l'adempimento di definire ed approvare, in piano operativo di razionalizzazione.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31 dicembre 2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica **Relazione tecnica** e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc):

- il dettaglio dei risparmi da conseguire.


Proposta metodologica

Si propone il seguente percorso operativo al fine di addivenire alla predisposizione della relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione:

- 1) Mappatura delle partecipazioni societarie a cura di ogni singola Area competente per attività gestionale e istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'ente, coordinato dal dirigente della 2° Area per definire il quadro di tutti gli organismi partecipati dall'ente;
- 2) Acquisire dalle varie società partecipate una relazione del core business aziendale e Relazione sulle attività attuate e programmate
- 3) Confronto con i rispettivi organi di governo societario al fine di splittare tutte le attività svolte;
- 4) Verifica per la quale si è di fronte all'obbligo di eliminazione di quelle partecipazioni che non risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine è importante fare riferimento alle norme statutarie e regolamentari dell'ente e delle società ovvero organismi partecipati;
- 5) Attività di *due diligence* delle varie partecipazioni societarie:
 - a. Valutazione delle partecipazioni societarie in base al numero degli amministratori e al numero dei dipendenti e verificare se i primi sono superiori ai secondi, in tal caso la norma in maniera prevede la dismissione/soppressione. Tuttavia nel caso di holding potrebbe giovare un'articolata e dettagliata relazione della loro funzionalità alla economicità del Gruppo al fine di garantirne la sopravvivenza;
 - b. Effettuata la valutazione di cui al punto a. occorre analizzare l'andamento dei costi, negli ultimi due/tre esercizi, esaminando la contabilità analitica aziendale, e farne derivare una approfondita valutazione di razionalizzazione di (tutti) i costi con conseguente ipotesi di riduzione e di ottimizzazione, quantificandone i relativi risparmi nel corso del tempo ipotizzato. A tal fine la verifica di un effettivo sistema di controllo di gestione all'interno della partecipata potrebbe influire sul predetto processo;
 - c. Delineare ipotesi di aggregazione, fusione, scissione per ciascuna partecipata, anche con riferimento alle realtà degli enti limitrofi in modo da avviare ottimizzazioni di tipo "territoriale", al di là degli ambiti di legge.

percorso delineato e proposto, con margini di ampliamento, modifica e revisione, può essere realizzato con ausilio di tutti i soggetto interessati e non può prescindere da un supporto tecnico che abbia il compito di riportare, ausiliare e coadiuvare le varie attività da svolgersi per conseguire l'obiettivo proposto. L'indispensabilità paventata deriva dall'assenza all'interno della microstruttura dell'Area unità lavorative che possano essere dedicate a tale attività e in considerazione della cessazione degli effetti al 31.12.2013 della convenzione ex art.14 CCNL 22/1/2004 con la Provincia di Barletta-Andria-Trani per una unità lavorativa di categoria D- profilo contabile assegnata unità organizzativa complessa intersettoriale costituita con deliberazione di G.C. n.138 del 24/6/2013.

Il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Grazia Maruccci)



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 576 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 MAR 2015 al 31 MAR 2015 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
Avv. MARIA ANGELA ETTORE